

# Messaggio

numero

**6509**

Concerne

data

12 luglio 2011

Dipartimento

**FINANZE E ECONOMIA**

## **Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 21 febbraio 2011 presentata da Lorenzo Quadri e Rinaldo Gobbi "Riversamento all'Italia dell'imposta alla fonte prelevata sui frontalieri: sospendere i pagamenti nell'ottica di una revisione dell'accordo esistente"**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con riferimento all'articolo 101 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato vi presentiamo il nostro rapporto sulla mozione indicata a margine.

### **I. OGGETTO DELLA MOZIONE**

I mozionanti chiedono al Consiglio di Stato di adoperarsi, intervenendo anche presso l'autorità federale, affinché i versamenti dei ristorni delle imposte alla fonte prelevate ai frontalieri vengano sospesi fino a determinazione di nuovi parametri attendibili.

### **II. PREMESSA**

È utile ricordare che il 27 marzo 1979 è entrata in vigore tra la Svizzera e l'Italia la Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI-I). L'Accordo tra Svizzera e Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine (Accordo) è pure entrato in vigore, mediante scambio di note, il 27 marzo 1979 (Accordo), ma ha spiegato i suoi effetti sin dal 1° gennaio 1974. Detto Accordo è parte integrante della CDI-I, in virtù dell'art. 6 dell'Accordo medesimo e dell'art. 15 cifra 4 della CDI-I. L'unica modifica dell'Accordo risale all'anno 1985 quando, da parte Svizzera, venne ottenuta una riduzione del 3% della quota da riversare all'Italia in quanto si era posto il problema dei cosiddetti "falsi frontalieri". Da parte italiana fu rivendicato e ottenuto di non applicare il cumulo dei redditi se uno dei coniugi frontalieri esercitasse la propria attività lucrativa in Italia. Da allora il riversamento all'Italia da parte del Canton Ticino (e degli altri due Cantoni interessati all'Accordo) è del 38.8% del gettito di tutte le imposte alla fonte dei frontalieri.

### **III. DECISIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE DI ADEGUARSI AGLI STANDARD OCSE IN MATERIA DI SCAMBIO D'INFORMAZIONI**

Con una decisione, che possiamo definire storica, in data 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha accettato di aderire agli standard OCSE in materia di scambio d'informazioni. Immediatamente si sono attivati negoziati bilaterali con diversi Paesi atti a conformare le

convenzioni di doppia imposizione ai nuovi standard, in particolare all'articolo 26 del modello di convenzione OCSE che tratta lo scambio di informazioni fra gli stati contraenti. Obiettivo a corto termine del Consiglio federale, era di parafare almeno dodici accordi per uscire dalla "lista grigia". Obiettivo che nel frattempo è stato ampiamente raggiunto. Anche l'Italia rientrava nella lista dei paesi con i quali era intenzione rivedere la CDI. Nei mesi di luglio e di settembre 2009 ebbero infatti luogo due incontri fra le delegazioni svizzere e italiane miranti al rinnovo della convenzione. In discussione pure il rinnovo dell'Accordo sui frontalieri.

Verso fine anno 2009 il Consiglio federale decise unilateralmente di interrompere i negoziati per il rinnovo della CDI quale misura di ritorsione contro i toni usati dal ministro Giulio Tremonti nei confronti della Svizzera e legati allo scudo fiscale ter.

Nel 2010 ripresero i contatti fra i due Paesi per il riavvio delle negoziazioni. In tempi più recenti l'insoddisfazione italiana sull'ammontare del ristorno connesso all'Accordo con l'Unione europea sull'imposizione del risparmio ha nuovamente irrigidito le posizioni rallentando le negoziazioni.

#### **IV. STATO ATTUALE**

Lo scrivente Governo è pienamente convinto della necessità di rivedere l'accordo di CDI con l'Italia e con esso l'Accordo sull'imposizione dei frontalieri e la compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani della fascia di confine e in tal senso si è mosso a più riprese negli ultimi anni nei confronti della Confederazione alla quale compete il compito di gestire i rapporti internazionali.

Recentemente, il 24 giugno 2011, anche la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati ha sostenuto con una mozione, approvata dai commissari all'unanimità, le richieste del governo ticinese riprendendo in gran parte le richieste contenute pure nell'iniziativa cantonale del 17 marzo 2011 (vedasi comunicati stampa del 24 giugno 2011).

Infine il Consiglio federale ha ancora recentemente ribadito a più riprese, sia al Consiglio di Stato sia pubblicamente, la sua volontà di rinegoziare la CDI con l'Italia, incluso l'Accordo sull'imposizione dei frontalieri. Incontri con la controparte negoziale italiana erano e sono in agenda.

#### **V. CONCLUSIONI**

Oltre alle azioni intraprese sinteticamente sopra elencate vi è anche la decisione del 30 giugno 2011 del Consiglio di Stato di congelare su di un conto vincolato presso la Banca Stato del Cantone Ticino la metà del ristorno dei frontalieri relativi all'anno 2010 e ciò "fino al momento in cui la Confederazione aprirà i negoziati riguardanti:

- a. la stipulazione di un accordo sulla fiscalità basato sul principio dello scambio di informazioni su richiesta, secondo gli standard dell'OCSE;
- b. l'accoglimento del principio di reciprocità e la riduzione del ristorno nell'ambito dell'Accordo.

In alternativa, qualora la Confederazione non ottenesse, nell'ambito delle trattative finalizzate all'esclusione dello scambio di informazioni automatico, una riduzione importante del ristorno, essa dovrà tacitare il Canton Ticino. L'ammontare della

compensazione dovrà scaturire da una negoziazione tra la Confederazione e il Canton Ticino stesso."

Il Consiglio di Stato s'impegna inoltre affinché la Svizzera sia definitivamente stralciata dalle "black list" e abbia libero accesso ai mercati. Aspetti questi importanti per l'economia ticinese e svizzera.

Con lettera 4 luglio 2011 alla Presidente della Confederazione il Consiglio di Stato ha inoltre nuovamente rivendicato un'adeguata rappresentanza del Ticino nelle trattative sui vari temi posti in discussione.

Con queste azioni il Consiglio di Stato ritiene già evase le rivendicazioni postulate dai mozionanti.

Il Consiglio di Stato invita pertanto il Parlamento a considerare la mozione ormai priva d'oggetto poiché già evasa.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, L. Sadis

Il Cancelliere, G. Gianella

## MOZIONE

### Riversamento all'Italia dell'imposta alla fonte prelevata sui frontalieri: sospendere i pagamenti nell'ottica di una revisione dell'accordo esistente

del 21 febbraio 2011

Negli scorsi mesi, le tensioni fra Italia e Svizzera soprattutto in materia bancaria e fiscale hanno portato a un inasprimento dei toni, senza però che ciò sfociasse in soluzioni concrete.

Fra i vari elementi rilevati, numerosi commentatori, come pure una serie di atti parlamentari, hanno evocato la possibilità di rinegoziare con l'Italia l'accordo che prevede il versamento di quasi il 40% dell'imposta alla fonte prelevata sui frontalieri. Richiesta legittima, ma purtroppo inefficace, dato che l'Italia non ha (comprensibilmente) alcuna intenzione di rinegoziare tale accordo.

Esistono però, a giudizio di chi scrive, gli estremi per bloccare il versamento all'Italia della quota-parte dell'imposta alla fonte prelevata sui frontalieri, sostanzialmente per i seguenti motivi.

1. È opportuno ricordare che l'accordo fra Svizzera ed Italia è stato negoziato in tempi in cui non esisteva la libera circolazione come la conosciamo oggi a seguito degli Accordi bilaterali fra Svizzera e Unione europea.

Il preambolo dell'accordo sui frontalieri e l'art. 2 cpv. 1 menzionano esplicitamente che la compensazione da parte della Svizzera viene accordata per le spese che i comuni italiani sostengono a causa dei loro cittadini **residenti** che lavorano in Svizzera. Prima dell'entrata in vigore della libera circolazione effettivamente i frontalieri erano tutti realmente residenti in Italia, essendo obbligati a rientrare ogni sera.

Testualmente l'accordo recita quanto segue:

*Il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica italiana, desiderosi di eliminare le doppie imposizioni che possono risultare per i lavoratori frontalieri dall'applicazione delle legislazioni fiscali dei due Paesi in materia di imposte sul reddito; considerando che un numero elevato di lavoratori frontalieri residenti in Italia esercita un'attività dipendente in Svizzera;*

***tenendo conto delle spese per opere e servizi pubblici che alcuni Comuni italiani di confine sostengono a causa dei loro residenti che lavorano come frontalieri nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese;***

*considerando l'importante contributo che i frontalieri italiani forniscono, a diversi livelli all'economia dei Cantoni nei quali essi lavorano;*

*considerando l'opportunità che la Confederazione Svizzera ed i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, in uno spirito di cooperazione economica e sociale, versino una compensazione finanziaria adeguata ai Comuni italiani in questione;*

*hanno convenuto quanto segue:*

*Art. 2*

*Ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verserà ogni anno a beneficio dei Comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - delle remunerazioni dei frontalieri italiani, **come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai Comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti Cantoni.***

2. Orbene, dal giugno del 2002 i parametri sono sostanzialmente cambiati, visto che i frontalieri non hanno più l'obbligo del rientro a domicilio ogni giorno e possono rimanere durante la settimana in Svizzera, come sancito all'art. 7 dell'Allegato 1 all'accordo CH-UE sulla libera circolazione delle persone:

*Art. 7 Lavoratori dipendenti frontalieri*

*(1) Il lavoratore dipendente frontaliere è un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana.*

3. È evidente che i termini dell'accordo tuttora in vigore, che poggia su una definizione di "frontalieri" non più attuale, non corrispondono oggi più alla realtà dei fatti. La compensazione a suo tempo prevista per le spese sostenute dall'Italia per opere e servizi pubblici legati all'attività e alla mobilità dei frontalieri che rientravano in patria ogni sera oggi non ha più la stessa validità, considerato che parte dei frontalieri, dal giugno 2002 (entrata in vigore dell'accordo con l'UE sulla libera circolazione delle persone), rimane sul territorio svizzero durante la settimana e utilizza quindi strutture e servizi della Confederazione e non dei comuni italiani di provenienza. Questo elemento giustifica pertanto chiaramente una revisione dell'accordo che prevede il riversamento del 38.5% dell'imposta alla fonte e legittima la richiesta di sospendere immediatamente i pagamenti da parte della Svizzera finché non sarà appurato in modo chiaro e definitivo, statistiche alla mano, il numero esatto di frontalieri che, ancora oggi, nonostante la possibilità di risiedere durante la settimana in Ticino, rientrano quotidianamente al loro domicilio in Italia. Subordinatamente, si potrebbe continuare il riversamento della quota di ristorno limitatamente alle persone il cui statuto odierno può da subito essere inequivocabilmente parificabile a quello in vigore al momento della conclusione dell'accordo sui frontalieri.

Fino al momento in cui non vi saranno questi dati, si ritiene opportuno, legittimo e giuridicamente fondato sospendere ogni pagamento a favore dell'Italia e impostare un negoziato che tenga conto della reale situazione odierna. Non si rimette in discussione il principio della compensazione, ma è essenziale che quest'ultima corrisponda ad una quota di compensazione equa e certamente diversa da quella negoziata 36 anni fa. Come già sottolineato, una variante di questo tipo è assolutamente giustificata dal punto di vista giuridico, poiché le premesse e le condizioni di base dell'accordo a suo tempo concluso fra le parti sono considerevolmente mutate e si può considerare che non via sia quindi più l'obbligo delle parti di continuare a rispettare tale accordo. La richiesta di modificarlo è quindi assolutamente legittima.

**Con la presente mozione si chiede pertanto al Consiglio di Stato:**

- di adoperarsi, intervenendo anche presso l'autorità federale, affinché i versamenti dei ristorni delle imposte alla fonte prelevate ai frontalieri vengano sospesi, avvalendosi delle argomentazioni sopra esposte, fino a determinazione di nuovi parametri attendibili.

Lorenzo Quadri  
Rinaldo Gobbi